Regolamento recante ulteriori integrazioni in materia di certificazione della spesa e di procedimento di archiviazione al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)).

Art. 1 finalità	1
Art. 2 integrazione all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007	1
Art. 3 integrazione all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007	1
Art. 4 entrata in vigore	1

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni in materia di certificazione della spesa e di procedimento di archiviazione al "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260.

Art. 2 integrazione all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 octies dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, prima delle parole "Vengono archiviate" sono aggiunte le seguenti: "Non vengono sottoposte a preselezione, ma".

Art. 3 integrazione all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per i contributi concessi prima della data del 20 maggio 2013, le rendicontazioni di spesa i cui termini di presentazione intercorrono fra il 26 aprile 2013 e il 31 dicembre 2014, sono presentate con le modalità di cui al comma 1,entro il termine di tre mesi successivo a quello già fissato nel provvedimento di concessione."

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.